



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 202 del 16/12/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2009, n. 2295

Reg. (CE) n. 491/09 e n. 555/08 - Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti illegali impiantati successivamente al 1° aprile 1987 ed anteriori al 1° settembre 1998. Avviso di presentazione delle domande.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee", dal Dirigente dell'Ufficio medesimo e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue.

Il Reg. (CE) n. 491 del Consiglio del 25 maggio 2009, modifica il regolamento (CE) n. 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che abroga il Reg. (CE) n. 479/08, disponendo altresì che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al Reg. (CE) n. 1234/07 secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso regolamento.

Il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione reca le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 38 "Disposizioni per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale" disciplina, tra l'altro, all'art. 4 la regolarizzazione dei vigneti impiantati o reimpiantati anteriormente al 1° settembre 1998 ai sensi del Reg. (CE)n. 1493/99. La richiamata normativa comunitaria, ed in particolare Part. 85 ter del Reg.(CE) n. 491/09, concernente la regolarizzazione obbligatoria degli impianti di vigneti illegali realizzati anteriormente al 1° settembre 1998, stabilisce che i produttori regolarizzano tali superfici vitate entro il 31 dicembre 2009 mediante il versamento di una tassa equivalente ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di reimpianto.

In attuazione della normativa comunitaria l'importo della suddetta tassa è fissata a livello regionale in 2.800,00 euro per ettaro sulla base della stima, effettuata dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, che assegna il valore medio del diritto di reimpianto nella Regione Puglia in euro 1.400,00 per ettaro.

Il sopra citato regolamento comunitario stabilisce altresì che i conduttori di superfici vitate impiantate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 e non regolarizzate, entro il 31 dicembre 2009, sono tenuti a loro spese ad estirpare il vigneto entro il 30 giugno 2010 e al pagamento della sanzione amministrativa di euro 12.000,00 (dodicimila) euro per ettaro. La sanzione si applica a decorrere dal 1° luglio 2010 e nuovamente ogni dodici mesi fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione.

Il conduttore di vigneti illegali soggetti all'obbligo di estirpazione è tenuto a comunicare agli uffici regionali entro il 31 maggio di ogni anno l'intenzione di ricorrere alla distillazione dei prodotti ottenuti oppure di ricorrere alla vendemmia verde.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2007, n. 2295 "Regolarizzazione di superfici

vitate impiantate senza la prescritta autorizzazione (art 2 del Reg. (CE) n. 1493/99 e art. 2 del Reg. (CE) 1227/2000 e Decreto Legislativo n. 260 del 10/08/2000” sono state stabilite le procedure e modalità per la regolarizzazione dei vigneti ad uva da vino nonché la relativa sanzione applicata ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99.

Con Delibera di Giunta Regionale del 2 settembre 2008, n. 1540 “Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008. Applicazione del regime di estirpazione dei vigneti di uva da vino con premio, aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento), regolarizzazione vigneti uva da vino” sono state definite in via di prima applicazione le disposizioni di regolarizzazione obbligatoria dei vigneti di uva da vino, entro il 31 dicembre 2009.

I produttori interessati alla regolarizzazione dei suddetti vigneti possono presentare domanda alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo rurale - Servizio Agricoltura, secondo il modello allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le superfici vitate oggetto di domanda sono regolarizzate, entro il 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 85 ter del Reg. (CE) n. 491/2009 previa verifica, da parte degli uffici regionali, dei dati contenuti nello Schedario Viticolo Regionale, del rispetto della normativa comunitaria e del pagamento della tassa pecuniaria pari ad euro 2.800,00 (duemilaottocento) per ettaro.

Tenuto conto di quanto sopra esposto e ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento, al fine di consentire ai conduttori dei vigneti interessati di regolarizzare le superfici vitate illegali da vino impiantate successivamente al 1° aprile 1987 ed anteriormente al 1° settembre 1998,

#### PROPONE:

- di approvare, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, le disposizioni regionali in ordine alla regolarizzazione obbligatoria delle superfici vitate da vino illegalmente impiantate successivamente al 1° aprile 1987 ed anteriormente al 1° settembre 1998, entro il 31 dicembre 2009;
- di approvare l'allegato A) alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, contenente il modello di “Domanda per la regolarizzazione di vigneti illegali realizzati dal 1 aprile 1987 al 31 agosto 1998, Reg. (CE) n. 491/09 e Reg. (CE) n. 555/08;
- di dare atto che in attuazione della normativa comunitaria l'importo della tassa di regolarizzazione è fissata a livello regionale in 2.800,00 (duemilaottocento) euro per ettaro sulla base della stima, effettuata dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, che assegna il valore medio del diritto di reimpianto nella Regione Puglia in euro 1.400,00 per ettaro;
- di stabilire che i produttori regolarizzano le superfici vitate entro il 31 dicembre 2009 mediante il versamento della suddetta tassa;
- di stabilire che le somme relative alla tassa di regolarizzazione dovranno essere versate sul c/c postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali specificando come numero di codice il 3118 “Proventi da sanzioni in materia vitivinicola artt. 46 e 47 L.R. 14/2004;
- di stabilire che le somme riscosse affluiranno nel capitolo di entrata 3061600 del bilancio regionale epigrafato “proventi derivanti da sanzioni per inadempienze alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia vitivinicola;  
“Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. N. 28/01 e s.m. e i.”
- La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata al capitolo del bilancio regionale 3061600.
  
- L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), t), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee", dal Dirigente dell'Ufficio medesimo e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, le disposizioni regionali in ordine alla regolarizzazione obbligatoria delle superfici vitate da vino illegalmente impiantate successivamente al 1° aprile 1987 ed anteriormente al 1° settembre 1998, entro il 31 dicembre 2009;
- di approvare l'allegato A) alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, contenente il modello di "Domanda per la regolarizzazione di vigneti illegali realizzati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998, Reg. (CE) n. 491/09 e Reg. (CE) n. 555/08;
- di dare atto che in attuazione della normativa comunitaria l'importo della tassa di regolarizzazione è fissata a livello regionale in 2.800,00 (duemilaottocento) euro per ettaro sulla base della stima, effettuata dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, che assegna il valore medio del diritto di reimpianto nella Regione Puglia in euro 1.400,00 per ettaro;
- di stabilire che i produttori regolarizzano le superfici vitate entro il 31 dicembre 2009 mediante il versamento della suddetta tassa;
- di stabilire che le somme relative alla tassa di regolarizzazione dovranno essere versate sul c/c postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali specificando come numero di codice il 3118 "Proventi da sanzioni in materia vitivinicola artt. 46 e 47 L.R. 14/2004";
- di stabilire che le somme riscosse affluiranno nel capitolo di entrata 3061600 del bilancio regionale epigrafato "Proventi derivanti da sanzioni per inadempienze alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia vitivinicola;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio Regionale del Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 6, lett. g), della legge regionale n. 13/94 della presente delibera.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola